

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE  
(Provincia di Pescara)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 del Reg. Data 24/07/2019	OGGETTO: Regolamento comunale generale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche. Provvedimenti.
-----------------------------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 12,45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Antonio D'Angelo | Sindaco   |
| 2) Lino Sciambra    | Assessore |
| 3) Lorenzo Petrilli | Assessore |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	

Presenti n. 3
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Anna Claudia ARDUINO.

Il Sindaco, Ing. Antonio D'Angelo, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

⇒ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ha espresso parere "favorevole".

## GIUNTA COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione ha intenzione di istituire le aree mercatali e di regolamentare le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche in conformità con le disposizioni di cui al titolo X del D.Lgs 114/98 e con gli indirizzi dettati dagli articoli 82 e seguenti della L.R. n. 23 del 31/07/2018;

Tenuto conto delle verifiche dimensionali svolte dagli uffici in merito all'accessibilità dell'area da parte dei mezzi di soccorso si rende necessario adeguare gli spazi notoriamente destinati al mercato alle nuove normative in merito alla Safety Security;

Rilevata la volontà dell' Amministrazione di elevare il livello qualitativo del mercato istituendo delle nuove aree pedonali all'interno del centro storico nel tentativo di rivitalizzare degli spazi;

Visto lo schema di Regolamento comunale generale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche predisposto dagli Uffici Comunali;

Ritenuto di voler adottare lo stesso;

Visto il T.U. degli Enti Locali;

Visto o Statuto Comunale;

Vista la L.R. n. 23/2018;

Visto il D.Lgs. 114/98;

Vista la delibera di C.C. n. 13/1995;

Con votazione unanime

### DELIBERA

- 1) Tutte le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente riportate;
- 2) Di adottare il Regolamento comunale generale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche predisposto dagli Uffici Comunali e costituito da n. 25 articoli;
- 3) Di demandare agli Uffici competenti tutti i successivi adempimenti.

CON VOTAZIONE SEPAATA EDUNANIME, FAVOREVOLE, IL PRESENTE ATTO VIENE DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, STANTE L'URGENZA.



**COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO  
CITERIORE  
(PROVINCIA DI PESCARA)**

***REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE PER  
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE:***

MERCATI SETTIMANALI

IN FORMA ITINERANTE

## INDICE

### **TITOLO I**

#### ***DISPOSIZIONI GENERALI***

- Art. 1 Oggetto  
Art. 2 Presentazione della domanda

### **TITOLO II**

#### ***NORME SULLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI***

- Art. 3 Cadenza dei mercati  
Art. 4 Calendari ed orari di svolgimento  
Art. 5 Localizzazione, configurazione ed articolazione dei mercati settimanali  
Art. 6 Riserva per i produttori agricoli  
Art. 7 Sistemazione delle attrezzature  
Art. 8 Registro delle concessioni  
Art. 9 Assegnazioni di posteggi non occupati  
Art. 10 Agevolazioni tributarie  
Art. 11 Tassa di occupazione di suolo pubblico – termini di pagamento  
Art. 12 Revoca, decadenza e sospensione dell'atto di concessione di posteggio  
Art. 13 Subingresso  
Art. 14 Pulizia del posteggio  
Art. 15 Pubblicità fonica  
Art. 16 Norme igienico-sanitarie  
Art. 17 Assegnazione in concessione dei posteggi liberi

### **TITOLO III**

#### ***NORME SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE***

- Art. 18 Calendari ed orari  
Art. 19 Individuazione aree di sosta per attività itinerante  
Art. 20 Pulizia dell'area di sosta  
Art. 21 Pubblicità fonica  
Art. 22 Norme igienico-sanitarie

### **TITOLO V**

#### ***NORME TRANSITORIE E FINALI***

- Art. 23 Sanzioni  
Art. 24 Disposizioni finali

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART.1 OGGETTO**

Il presente regolamento generale, emanato in conformità con le disposizioni di cui al Titolo X del D.Lgs.114/98 e con gli indirizzi dall'art.82 al 107 della L.R. 23 del 31/07/2018, disciplina le condizioni e le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche, nonché i criteri per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per il rilascio delle relative autorizzazioni:

- su posteggi dati in concessioni per 10 anni;
- su qualsiasi area purché in forma itinerante.

### **ART.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda di rilascio della autorizzazione per lo svolgimento di attività commerciale su area pubblica nei mercati e/o in forma itinerante deve essere prodotta al Comune di San Valentino in A.C. mediante il portale dell'Impresa in un giorno allo sportello SUAP di Cugnoli in conformità al DPR 160/2010 e deve contenere:
  - a) le generalità del richiedente o la ragione sociale, se società di persone;
  - b) l'indicazione del codice fiscale e, se già operatore in attività, il numero d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di appartenenza per il commercio su aree pubbliche;
  - c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
  - d) Gli estremi di identificazione del mercato (Mercato Estivo di San Valentino in Abruzzo Citeriore/Mercato Invernale di San Valentino in Abruzzo Citeriore o entrambi) e del posteggio richiesto, qualora non si tratti di attività itinerante.
  - e) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art.71 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
  - f) qualora non si tratti di attività itinerante dichiarazione di non aver pendenze tributarie nei confronti del Comune di San Valentino in A.C. inerenti pagamenti COSAP relativi allo svolgimento dei mercati settimanali.
2. Per le istanze di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in concessione decennale di posteggio costituiscono titoli preferenziali:

- a) Anzianità nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità di impresa è riferita nel suo complesso al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa:
- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
  - Anzianità d'iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
  - Anzianità d'iscrizione oltre 10 anni = punti 60
- b) Anzianità acquisita nel posteggio nel quale si riferisce la selezione, si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione di posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato.
- c) In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al registro delle imprese commercio in aree pubbliche, come valore assoluto, ovvero in caso di parità in ordine a questo criterio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda.
3. Il Comune di San Valentino in A.C., ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90, stabilisce in 90 (novanta) giorni i tempi per l'istruttoria della domanda e la comunicazione all'interessato.

## **TITOLO II**

### **NORME SULLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI**

#### **ART.3**

##### ***CADENZA DEI MERCATI***

Sono istituiti n. 2 mercati:

- 1 - Il Mercato Estivo di San Valentino in Abruzzo Citeriore, **dal 1 Giugno al 30 Settembre**, cui si allega Planimetria (ALLEGATO 1)
- 2 - Il Mercato Invernale di San Valentino in Abruzzo Citeriore, **dal 1 Ottobre al 31 Maggio** cui si allega Planimetria (ALLEGATO 2)

#### **ART.4**

##### ***CALENDARI ED ORARI DI SVOLGIMENTO***

- Entrambi i mercati hanno luogo il giorno del mercoledì alle ore 7.00 alle ore 13.00.
- Gli operatori concessionari di posteggio entro le ore 8.30 durante l'orario invernale (ora solare) ed entro le ore 8.00 durante l'orario estivo (ora legale) devono aver installato il proprio banco o mezzo attrezzato nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

- Ai fini del regolare svolgimento dell'attività mercatale non è consentita l'installazione prima delle ore 7.00 e/o lo sgombero del posteggio prima delle ore 12.30, se non per gravi intemperie o nei casi di comprovata necessità.
- Entro le ore 13.00 tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero in modo che possa essere ripristinata la sosta e la circolazione nell'intera area.
- I giorni di mercato coincidenti con il Capodanno (1 gennaio) la Santa Pasqua, l'Assunzione S. Vergine (ferragosto), Feste Patronali (9-10-11 Settembre), il Santo Natale (25 dicembre) Santo Stefano (26 dicembre) non avranno luogo.
- Ogni altra sospensione dell'attività mercatale, sarà comunicato agli esercenti entro 7 (sette) giorni antecedenti;
- Per eventi straordinari verrà emessa comunicazione nelle forme più idonee agli scopi della stessa.

#### **ART.5**

#### ***LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI***

- L'area di mercato del Mercato Estivo di San Valentino in Abruzzo Citeriore é prevista in Via Roma, Piazza Cesarone, Piazza Dante, Corso Umberto I , Via Bajocco, Piazza del Municipio, Largo San Nicola da Civico n.6 risalendo su Corso Umberto I. Essa si compone di n. 45 posteggi.
- L'area di mercato del Mercato Invernale di San Valentino in Abruzzo Citeriore é prevista in Piazza Dante, Corso Umberto I, Via Bajocco, Piazza del Municipio, Largo San Nicola da Civico n.6 risalendo su Corso Umberto I. Essa si compone di n. 31 posteggi.
  - Negli Allegati 1 e 2 del presente regolamento sono indicati la composizione dell'area mercatale con l'indicazione dei posteggi liberi alla data di approvazione del presente regolamento generale, i quali saranno resi noti secondo quanto stabilito dall'art. 85 e 86 della Legge Regionale n 23/2018.
  - Negli Allegati 1 e 2 sono riportate: la planimetria delle aree mercatali con indicazione numerica dei posteggi, l'esatta disposizione, delimitazione e superficie; con il colore verde verranno indicati i posteggi liberi che dovranno essere assegnati secondo le modalità già indicate.
  - Per quanto attiene all'articolazione del mercato lo stesso dovrà contenere, ove possibile, in modo equilibrato tutte le tipologie merceologiche.
  - In fase di prima applicazione del presente regolamento le aree libere dovranno essere assegnate prioritariamente ai richiedenti secondo la determinazione delle specifiche tipologie merceologiche per ogni settore (alimentari – non alimentari), secondo quanto indicato negli Allegati 1 e 2.
  - Qualora non vi fossero richieste specifiche, gli stessi saranno assegnati agli aventi diritto.

**ART.6**  
***RISERVA PER I PRODUTTORI AGRICOLI***

- I posteggi destinati ai produttori agricoli sono individuati nell'apposita area (Allegati 1 e 2) ed hanno una superficie totale di circa 16 mq. Gli stessi non potranno avere una superficie superiore a mq. 4 ciascuno. Tali posteggi saranno individuati, numerati ed assegnati ai sensi dell'art. 87 co.1 della L.R.23/2018.
- In fase di prima applicazione saranno assegnati i posteggi individuati seguendo l'ordine prioritario di anzianità di presenza al mercato di cui trattasi, ai sensi dell'art.2 co.2 del presente regolamento.
- I produttori agricoli dovranno, tuttavia, essere in possesso di autorizzazione da parte del Comune di San Valentino in A.C., in conformità a quanto previsto dalla normativa che disciplina tale attività. (L.R. n. 42 del 20.10.2010)

**ART.7**  
***SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE***

I banchi, le attrezzature, i mezzi e le merci esposte devono essere contenuti nei limiti delle delimitazioni dell'area assegnata e non rappresentare pericolo per gli avventori.

**ART.8**  
***REGISTRO DELLE CONCESSIONI***

- Presso l'Ufficio Commercio ed Attività Produttive – devono essere tenute a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse le planimetrie dei mercati, con l'indicazione dei posteggi individuati con numeri arabi ed i registri (uno per il Mercato Estivo, uno per il Mercato Invernale) delle concessioni riportanti la data di rilascio, la superficie assegnata e la data di scadenza.
- Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di concessione, l'ufficio commercio provvede all'aggiornamento del registro.

**ART.09**  
***ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NON OCCUPATI***

- 1) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione delle tasse pagate.
  - Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del "Ruolino di Spunta" tenuto dal Comando Polizia Municipale.
  - L'assegnazione temporanea avviene in favore di soggetti titolari di autorizzazione per l'attività commerciale su area pubblica, e fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità; la specializzazione merceologica dovrà tuttavia essere corrispondente all'area ove il posto sia reso libero (alimentare o non alimentare).



**ART.10**  
**AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE**

-Ai fini del presente articolo il numero di mercati da svolgersi mensilmente viene stabilito in maniera convenzionale in quattro mensili, pari a quarantotto mercati annuali, in considerazione del mancato svolgimento dei mercati in occasione della Pasqua e delle fiere di cui al successivo art. 25.

-Il canone di occupazione suolo pubblico per gli esercenti il commercio su aree pubbliche in concomitanza dei mercati settimanali attualmente in vigore è ridotto come da prospetto che segue:

**mercato del mercoledì'**

<i>tipologia abbonamento</i>	<i>Numero convenziona li mercati</i>	<i>tariffa per mq.</i>
annuale	48	€ 0,18

<i>tipologia abbonamento</i>	<i>numero mercati</i>	<i>tariffa per mq.</i>
spuntista	1	€ 0,26.

Tuttavia l'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta si riserva la possibilità di esentare dal pagamento del canone gli esercenti di commercio su aree pubbliche in concomitanza di mercati settimanali.

**ART.11**  
**CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**  
**TERMINI DI PAGAMENTO**

- Le concessioni aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone di cui all'art. 10.
- Tutti i versamenti dovranno essere effettuati mediante conto corrente postale n.3192653- Servizio Tesoreria del Comune di San Valentino in A.C. -.
- I pagamenti dovranno essere eseguiti entro il 31 del mese di Gennaio
- Gli esercenti a cui è stata assegnata l'area in qualità di "spuntista" dovranno esibire entro le ore 12, per quanto attiene il mercato del mercoledì la ricevuta del versamento di quanto dovuto per il canone di occupazione di suolo pubblico.
- Qualora la comunicazione non venga fatta ed alla successiva presenza non venga esibita l'attestazione di versamento, gli operatori del Comando Polizia Municipale escluderanno l'esercente dall'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi, senza considerare la presenza nel "rullino di spunta".

**ART.12**  
**DECADENZA E SOSPENSIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE DI**  
**POSTEGGIO**

**DECADENZA:**

- 1) Il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 è dichiarato decaduto:
  - a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
  - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del d.lgs. 114/1998;
  - d) qualora l'operatore in possesso di titolo abilitativo non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di titoli abilitativi stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza.
- 2) In aggiunta ai casi previsti dalle fonti normative, il presente Regolamento prevede quali cause di automatica ***decadenza*** della concessione del posteggio, da comunicare immediatamente all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno:
  - l'accertamento, nell'arco di un quinquennio, di tre infrazioni inerenti lo sgombero dei rifiuti;
  - l'accertamento, nell'arco di un quinquennio, di tre infrazioni alle norme relative alla dimensione degli impianti di vendita;
  - l'accertamento, nell'arco di un biennio, nei confronti del concessionario, di tre infrazioni in materia sanitaria e di igiene del personale addetto alle vendite;
  - accertato e notificato mancato versamento di quanto dovuto per la C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) per un periodo di tempo superiore a 1 (uno) anni.
- 3) Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui ai commi 1 e 2, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine, 7 (sette) giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.

## **SOSPENSIONE:**

La concessione del posteggio è sospesa nei casi:

- accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (Cosap e Tarsu). La durata della sospensione dell'autorizzazione è pari al periodo di mancato versamento.
- recidiva per mancata osservanze delle disposizione del presente regolamento e delle norme che regolano il commercio.

Il titolo abilitativo e' sospeso fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998 e s.m.i.

In caso di sospensione dell'autorizzazione la stessa sarà ritirata e depositata presso il Comando Polizia Municipale.

Detta sospensione sarà annotata sul retro dell'autorizzazione.

L'autorizzazione sarà restituita decorso il periodo di sospensione e previo pagamento dei tributi dovuti.

- 4) L'organo cui è attribuita la comunicazione della decadenza o della sospensione, nei casi in cui è considerata automatica, è il Responsabile del Servizio Amministrativo.

## **ART.13 SUBINGRESSO**

Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, nel rispetto delle norme di cui all'art.89 della Legge Regionale 31/07/2019 n°23 e di quanto previsto nel D.Lgs.114/98.

1. Ferma restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale, il cessionario subentra nel titolo abilitativo di cui all'articolo 84 Legge Regionale 31/07/2019 n°23;
2. Nel caso di trasferimento per causa di morte, gli eredi che assumono la gestione dell'impresa, anche in mancanza dei requisiti soggettivi e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
3. In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa.
4. Nel caso in cui l'operatore sia abilitato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.
5. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare del titolo abilitativo su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.
6. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, Legge Regionale 31/07/2019 n°23, il titolo abilitativo ed il posteggio sono

reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.

7. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

#### **ART.14**

#### ***PULIZIA DEL POSTEGGIO***

4. Al termine dell'attività commerciale i posteggi dovranno essere liberi da qualsiasi ingombro e puliti a cura dal concessionario che avrà cura di raccogliere in appositi sacchi di plastica ogni tipo di rifiuto derivante dall'attività commerciale (scarti di prodotti alimentari, ecc.) e ponendolo a bordo strada, all'interno del proprio posteggio, in modo decoroso.
5. I rifiuti di carta, plastica o cartone dovranno essere raccolti in apposito sacco o contenitore di cartone a seconda del materiale, e posto a bordo strada, all'interno del proprio posteggio, in modo decoroso.

#### **ART.15**

#### ***PUBBLICITA' FONICA***

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità fonica nelle aree mercatali.

#### **ART.16**

#### ***NORME IGIENICO- SANITARIE***

La vendita e/o la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta al rispetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 03.04.02 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Poiché le aree di cui al presente titolo non dispongono dei requisiti previsti dall'ordinanza ministeriale sopra citata, l'esercizio di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande è concessa esclusivamente a coloro che operano con negozi mobili autorizzati, nonché i venditori di prodotti ortofrutticoli freschi e di prodotti alimentari non deperibili nel rispetto dell'ordinanza stessa.

#### **ART.17**

#### ***ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI LIBERI***

Entro il 31 Dicembre di ogni anno, il Comune di San Valentino in A.C. pubblica, all'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi.

Il bando deve contenere:

- ✓ La denominazione del mercato (Estivo/Invernale), nonché l'elenco dei posteggi da assegnare su ciascuno di essi, ripartito per localizzazione, settore merceologico, specifiche tipologie merceologiche e identificazione;
- ✓ il termine di 60 (sessanta) giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'art. 2 del presente Regolamento;

- ✓ il termine entro il quale viene redatta ed affissa all'albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della medesima;
- ✓ il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo;
- ✓ ogni altra notizia utile agli operatori.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo assegna i posteggi indicati nel bando per ogni settore merceologico sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 co.2.

E' causa di improcedibilità della domanda l'avere pendenze tributarie nei confronti del Comune di San Valentino in A.C. inerenti pagamenti COSAP relativi allo svolgimento dei mercati settimanali

### **TITOLO III NORME SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE**

#### **ART.18**

#### ***CALENDARI ED ORARI DI SVOLGIMENTO***

Nel Comune di San Valentino in A.C. è possibile effettuare l'attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante dal lunedì al sabato, con esclusione del mercoledì, in occasione del mercato settimanale che si svolge nelle ore antimeridiane;

Gli operatori dovranno rispettare i seguenti orari:

- a) Orario antimeridiano (tutto l'anno) dalle ore 08.00 alle ore 14.00
- b) Orario pomeridiano (ora solare/invernale) dalle ore 16.00 alle ore 19.00
- c) Orario pomeridiano (ora legale/estivo) dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

#### **ART.19**

#### ***INDIVIDUAZIONE AREE DI SOSTA PER ATTIVITA' ITINERANTE***

1)Al fine di assicurare un servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori, ai sensi dell'art.90 co.1 della L.R. 23/2018 si individuano le aree dove è consentita la sosta degli operatori commerciali per un massimo di 60 (sessanta) minuti:

- Porta Grande , Zona San Rocco Davanti scuola media;
- Via Trieste, Parcheggio Fronte Via Fiume;
- Largo Chiesetta San Nunzio Trovigliano;
- Piazza della C.da Basilico;

- Piazza Cesarone, fronte al Cinema;
- Frazione San Giovanni;
- Piazza della Contrada Candeloro;
- Piazza San Nicola, prospiciente Scuole elementari;

2) L'attività svolta al di fuori delle aree indicate nel presente articolo può essere svolta per un periodo non superiore a 30 (trenta) minuti.

3) È fatto divieto assoluto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote e con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri decorso detto periodo di sosta. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza, art 90 comma 5 Legge Regione Abruzzo 23/2018

4) I produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in modo itinerante ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n°59 sono soggetti alle stesse disposizioni del presente articolo.

5) Gli operatori sono tenuti ad osservare, nell'esercizio della propria attività itinerante, le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/92.

## **Art. 20**

### **AGRICOLTORI IN FORMA ITINIRANTE**

Ai sensi dell'art. 91 della L.R. 23 del 31.07.2018:

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche alla somministrazione, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

2. L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

## **ART.21**

### **PULIZIA DELL'AREA DI SOSTA**

Al termine dell'attività di vendita le aree di sosta dovranno essere libere da qualsiasi ingombro, puliti e smaltiti a cura del concessionario nel proprio comune di residenza.

## **ART.22**

## ***PUBBLICITA' FONICA***

La pubblicità fonica è consentita previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'art.23 co.8 del D.Lgs 285/92 e art.59 del D.P.R. 495/92.

### **ART.23 *NORME IGIENICO- SANITARIE***

La vendita e/o la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta al rispetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 03.04.02 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Poiché le aree di cui al presente titolo non dispongono dei requisiti previsti dall'ordinanza ministeriale sopra citata, l'esercizio di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande è concessa esclusivamente a coloro che operano con negozi mobili autorizzati, nonché i venditori di prodotti ortofrutticoli freschi e di prodotti alimentari non deperibili nel rispetto dell'ordinanza stessa.

## **TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 24 *SANZIONI***

Chiunque violi le limitazioni, disposizioni, divieti ed obblighi stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche stabilite con il presente Regolamento Generale è punito con una sanzione amministrativa prevista **dall'art. 96 della Legge Regionale n. 23/2018**:

1. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver acquisito la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, previste dall'articolo 93, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro duemila, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni. Qualora non venga esibita la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 93, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro cinquecento. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
2. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale prevista dall'articolo 93, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro seicento a euro tremila. In tale caso il Comune procede ad un invito a

regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'autorizzazione e' sospesa per due mesi.

3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della decadenza di cui all'articolo 94, comma 1, lettera d).
4. L'autorizzazione decade qualora, decorsi i due mesi di sospensione di cui al comma 5, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione.

## **ART.25**

### ***DISPOSIZIONI FINALI***

- 1) Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.     del .
- 2) Per quanto non previsto dal presente Regolamento Generale, si applicano le norme di cui al Titolo X del D.Lgs.114/98 e L.R. 23/2018 e successive modifiche legislative che interverranno in materia.



Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Comunale

“MERCATO ESTIVO DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE”  
POSTEGGI, SETTORE E DIMENSIONE

POSTEGGIO N.	SETTORE	DIMENSIONE
1	ALIMENTARE	3X8
2	ALIMENTARE	2X2
3	ALIMENTARE	2X2
4	ALIMENTARE	5X2
5	NON ALIMENTARE	5X2
6	NON ALIMENTARE	5X2
7	NON ALIMENTARE	4X8
8	NON ALIMENTARE	12,5X4
9	ALIMENTARE	3X8
10	ALIMENTARE	4X8
11	ALIMENTARE	2X2
12	NON ALIMENTARE	2X5
13	ALIMENTARE	2X2
14	ALIMENTARE	2X2
15	ALIMENTARE	2X2
16	ALIMENTARE	2X2
17	ALIMENTARE	2X2
18	ALIMENTARE	3X8
19	ALIMENTARE	2X2
20	NON ALIMENTARE	12,5X4
21	ALIMENTARE	2X2
22	ALIMENTARE	2X2
23	NON ALIMENTARE	4X8
24	NON ALIMENTARE	4X8
25	NON ALIMENTARE	3X8
26	NON ALIMENTARE	5X2
27	NON ALIMENTARE	5X2
28	NON ALIMENTARE	3X8
29	NON ALIMENTARE	3X8
30	NON ALIMENTARE	3X8
31	NON ALIMENTARE	3X8
32	NON ALIMENTARE	3X8
33	NON ALIMENTARE	3X8
34	PRODUTTORE AGR.	2X2
35	PRODUTTORE AGR.	2X2
36	PRODUTTORE AGR.	2X2

37	PRODUTTORE AGR.	2X2
38	ALIMENTARE	4X8
39	NON ALIMENTARE	4X8
40	ALIMENTARE	3X5
41	NON ALIMENTARE	4X8
42	NON ALIMENTARE	3X8
43	NON ALIMENTARE	4X8
44	ALIMENTARE	3X5
45	ALIMENTARE	3X8



Scala 1:1000

Allegato 2 alla deliberazione di Giunta Comunale

“MERCATO INVERNALE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE”  
POSTEGGI, SETTORE E DIMENSIONE

POSTEGGIO N.	SETTORE	DIMENSIONE
1	ALIMENTARE	3X8
2	NON ALIMENTARE	2X5
3	ALIMENTARE	2X2
4	ALIMENTARE	2X2
5	ALIMENTARE	2X2
6	ALIMENTARE	2X2
7	NON ALIMENTARE	3X8
8	ALIMENTARE	2X2
9	NON ALIMENTARE	3X8
10	ALIMENTARE	2X2
11	ALIMENTARE	2X2
12	NON ALIMENTARE	4X8
13	NON ALIMENTARE	4X8
14	NON ALIMENTARE	3X8
15	PRODUTTORE AGR.	2X2
16	PRODUTTORE AGR.	2X2
17	PRODUTTORE AGR.	2X2
18	NON ALIMENTARE	3X8
19	NON ALIMENTARE	3X8
20	NON ALIMENTARE	3X8
21	NON ALIMENTARE	3X8
22	NON ALIMENTARE	3X8
23	ALIMENTARE	3X8
24	ALIMENTARE	4X8
25	ALIMENTARE	4X8
26	ALIMENTARE	3X8
27	NON ALIMENTARE	4X8
28	NON ALIMENTARE	3X8
29	NON ALIMENTARE	4X8
30	NON ALIMENTARE	3X5
31	NON ALIMENTARE	3X8





Scala 1:1000

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE  
( Provincia di Pescara )

\*\*\*\*\*

OGGETTO: Regolamento comunale generale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche.  
Provvedimenti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

San Valentino in A.C., 24/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Rag. Nicola Morsella)

Letto, approvato e sottoscritto:

**SINDACO**  
F.to Antonio D'ANGELO

**IL SEGRETARIO**  
F.to ARDUINO Anna Claudia

E' copia conforme all'originale.

li, 03/08/2019



**IL SEGRETARIO**  
(ARDUINO Anna Claudia)

**Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;**

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata:

- Pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- Comunicata con lettera n. **3736** di Prot. in data **03/08/2019** ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000;
- Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. n. 267/2000 con nota n. \_\_\_\_\_ di Prot. del \_\_\_\_\_;

li, 03/08/2019

**IL SEGRETARIO**  
F.to ARDUINO Anna Claudia

**Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;
- In data \_\_\_\_\_ essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio di pubblicazione.

li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
F.to \_\_\_\_\_